

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 138<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1984

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTÌ

### INDICE

<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISITUZIONALI</b>		<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
Ufficio di presidenza .....	Pag. 3	Annunzio .....	Pagg. 29, 30, 31
Variazioni nella composizione .....	28	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni ..	28
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	3	<b>Svolgimento di interpellanze e interrogazioni:</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		FABBRI (PSI) .....	16
Annunzio di presentazione .....	4	FERRARI-AGGRADI (DC) .....	11
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	5	GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali .....	22, 24
Assegnazione .....	4, 28	GARIBALDI (PSI) .....	18, 19, 22
Presentazione di relazioni .....	5	GORIA, ministro del tesoro .....	6, 13
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	4	JERVOLINO RUSSO (DC) .....	23, 25
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>		* RANALLI (PCI) .....	27
Presentazione di relazioni .....	5	ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità .....	18, 21
<b>GOVERNO</b>		SANTONASTASO, sottosegretario di Stato per i trasporti .....	25, 26
Variazioni nella composizione .....	3	SAPORITO (DC) .....	24
<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1984</b> .....	32
Composizione .....	3		
Ufficio di Presidenza .....	3		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**ROSSI, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta del 12 luglio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Berlinguer, Della Briotta, D'Onofrio, Genovese, Papalia, Pasquino, Ricci, Tanga, Tomelleri, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Colajanni, Gianotti, Masciadri, Mezzapesa, in USA, per attività della Commissione scientifica dell'UEO.

### Governo, variazioni nella composizione

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Bettino Craxi, ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 13 luglio 1984

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in

data odierna, su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole dott. Pietro Longo, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro del bilancio e della programmazione economica e mi ha conferito l'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Ministero.

Bettino CRAXI ».

### Gruppi parlamentari, composizione

**PRESIDENTE.** Il senatore Neri ha dichiarato di aderire al Gruppo democratico cristiano.

### Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

**PRESIDENTE.** In data 13 luglio 1984, il Gruppo democratico cristiano ha proceduto a nuove nomine in seno al Gruppo stesso. Sono risultati eletti: Vice presidenti, i senatori Carollo e Aliverti; Segretari, i senatori Saporito e Butini; Segretario amministrativo, il senatore Fontana; componenti del Comitato direttivo, i senatori Beorchia, Di Lembo, Fallucchi, Jervolino Russo, Martini, Mezzapesa, Pacini, Scoppola e Toros.

### Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, ufficio di presidenza

**PRESIDENTE.** In data 12 luglio 1984 il senatore Mancino ha rassegnato le proprie dimissioni da Vice Presidente della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 16 luglio 1984, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1767. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale » (844) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1754. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania » (845) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1356. — « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese » (846) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 16 luglio 1984, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato » (843);

*dal Ministro della sanità:*

« Formazione dei medici specialisti » (847).

In data 13 luglio 1984, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MURMURA, FRASCA, PALUMBO, MASCARO e FIMOGNARI. — « Riconoscimento dei diplomi

rilasciati dalla scuola superiore linguistica per interpreti e traduttori di Reggio Calabria » (842).

### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 13 luglio 1984, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto terzi » (812) (*Approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

Deputati Rossi ed altri. — « Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione » (817) (*Approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 16 luglio 1984, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale » (844) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 18 luglio 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania » (845) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, riferirà all'Assemblea nella seduta del 18 luglio 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con Accordo operativo » (635), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

« Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane » (Testo risultante dallo stralcio —

*deliberato dall'Assemblea nella seduta del 31 maggio 1984 — dell'articolo 13 del testo unificato proposto dalla 10ª Commissione permanente) (21-48-213-446-bis).*

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 16 luglio 1984, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Taviani, sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 » (570);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma ad Atene il 17 maggio 1980 » (571);

dal senatore Vella, sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con 11 allegati e due Scambi di Note, firmati a Udine il 15 maggio 1982 » (599).

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nella seduta del 12 luglio 1984, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità » (392).

#### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in

data 12 luglio 1984, è stata presentata la seguente relazione:

dal senatore Covi, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò, per il reato di diffamazione a mezzo stampa (*Doc. IV, n. 16*).

### Svolgimento di Interpellanze e di Interrogazioni

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Per impegni del Governo, saranno svolte per prime le interrogazioni in materia bancaria.

La prima interrogazione è presentata dai senatori Ferrari-Aggradi, Berlanda e Rubbi:

**FERRARI-AGGRADI, BERLANDA, RUBBI.**  
— *Al Ministro del tesoro.* — In relazione agli accordi intervenuti, intesi a definire il contenzioso conseguente alla liquidazione del Banco Ambrosiano, si chiede di conoscere quali siano i termini delle intese raggiunte e quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla soluzione della vicenda del Banco Ambrosiano in relazione sia ai creditori esteri che allo IOR.

(3-00445)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**GORIA, ministro del tesoro.** Signor Presidente, vorrei preliminarmente scusarmi con i senatori presenti se la mia esposizione sarà abbastanza lunga, ma la delicatezza e la rilevanza del tema sollevato dal senatore Ferrari-Aggradi e da altri senatori è tale, io credo, da giustificare una esposizione quanto più completa possibile da parte del Governo.

Il 14 febbraio scorso, in risposta alle interrogazioni e alle interpellanze di varie parti politiche, riassumevo innanzi a questa Assemblea la complessa vicenda del Banco Ambrosiano, riallacciandomi anche alla circostanziata relazione svolta dal mio predecessore, senatore Andreatta, innanzi alla Came-

ra dei deputati nelle sedute del 2 luglio e dell'8 ottobre 1982. Rilevavo in quella circostanza che il carattere variegato dello scenario nel quale il Governo si era trovato a muoversi aveva costretto a circoscrivere rigorosamente il campo dei suoi possibili interventi, individuati con riferimento alla duplice esigenza di salvaguardare il corretto sviluppo dei rapporti internazionali e di attenuare gli effetti drammatici del dissesto. Donde l'iniziativa di concertare, sin dal novembre 1982, con la Santa Sede l'accordo, sottoscritto poi il 24 dicembre 1982, con il quale fu prevista la costituzione di un'apposita commissione paritetica, composta di sei esperti, con il compito di pervenire all'accertamento dei fatti in relazione soprattutto ai rapporti posti in essere dalla disciolta amministrazione del Banco Ambrosiano con l'Istituto opere di religione e con le società cosiddette patrocinate.

Pur nella consapevolezza che sarebbe stato forse preferibile attribuire alla commissione compiti e configurazione di collegio arbitrale, per meglio rispondere all'esigenza di una più rapida ed incisiva conclusione della vicenda, apparve tuttavia impossibile modificare l'indirizzo di fondo dell'accordo, ormai sostanzialmente definito all'atto dell'assunzione delle mie attuali responsabilità di Ministro del tesoro, anche e soprattutto per la manifestata indisponibilità dell'altra parte ad accedere alla diversa e auspicata soluzione. Né particolari problemi si posero per la scelta dei commissari di parte italiana, in quanto le indicazioni fornite dai liquidatori hanno consentito di far cadere la scelta su persone di altissimo livello professionale.

Il Ministro del tesoro ha naturalmente seguito con particolare attenzione i lavori della commissione suddetta, non esercitando tuttavia alcuna ingerenza sull'operato dei commissari, tenuto conto che la natura del contenzioso tra lo IOR e la liquidazione del Banco Ambrosiano rendeva la controversia indisponibile da parte del Governo. A quest'ultimo non è invero consentito alcun potere di sostituzione degli organi della procedura liquidatoria, sia nella conduzione della trattativa volta a risolvere transattivamente la controversia, sia nella determinazione del-

le decisioni finali, spettando a tali organi, nominati dalla Banca d'Italia ed operanti sotto il controllo del comitato di sorveglianza, anch'esso nominato dall'istituto di emissione, di svolgere le azioni ritenute più consona alle finalità della riduzione del danno e del miglior realizzo delle attività.

Nel delineare il quadro dell'azione di recupero, reso estremamente complesso dal fatto che l'azione stessa si inseriva nei rapporti tra la liquidazione del Banco Ambrosiano ed il gruppo delle banche creditrici della *holding* lussemburghese del Banco medesimo — cui facevano capo tutte le consociate estere del gruppo — sottolineavo che aspetto condizionante della soluzione era costituito dal contributo finanziario dello IOR, la cui convenienza e congruità avrebbero dovuto essere valutate tenendo realisticamente conto delle possibilità alternative.

È noto infatti che, successivamente alla messa in liquidazione del Banco Ambrosiano, si è venuta a determinare una diffusa e generalizzata conflittualità, con l'apertura di un imponente contenzioso tra gli organi liquidatori ed il Nuovo Banco Ambrosiano da un lato e la *holding* e le banche internazionali dall'altro.

Ad opera di oltre 100 banche internazionali sono stati invero avviati giudizi di opposizione e di insinuazione tardiva allo stato passivo del Banco Ambrosiano per un importo complessivo di circa 600 milioni di dollari, pari ad un controvalore di oltre 1.000 miliardi di lire. Azioni giudiziarie sono state promosse dalle medesime banche nei confronti del Nuovo Banco Ambrosiano in qualità di cessionario dell'azienda bancaria italiana.

Altre azioni giudiziali sono state avviate dalla *holding* e dal Banco Ambrosiano Overseas limited di Nassau per chiedere il risarcimento dei danni derivati dal dissesto del gruppo, a loro giudizio imputabili tutti alle disposizioni dell'azienda italiana capogruppo. Nel contempo veniva contestata giudizialmente l'ammissione del credito del Banco Ambrosiano allo stato passivo del citato Banco Ambrosiano di Nassau, mentre si profilavano analoghe contestazioni per i crediti del Banco verso le altre due consociate estere

(Banco Ambrosiano Andino e Banco Ambrosiano di Managua).

Un'altra area di contenzioso si sviluppava, poi, nei confronti delle banche estere che si trovavano ad essere intermediarie di fondi tra il Banco Ambrosiano e le consociate. Alcune di queste banche apparivano comunque non in grado di far fronte alle obbligazioni anche per effetto delle difficoltà economiche del paese di appartenenza.

La posizione delle autorità italiane nella vicenda è stata costantemente informata al rispetto dei limiti posti dall'ordinamento che impediscono di intervenire a tutela dei creditori di aziende diverse dall'azienda bancaria italiana. Tale posizione era dettata altresì dal convincimento che non dovesse essere compromesso il principio fondamentale, vigente sui mercati finanziari internazionali, che attribuisce al creditore il rischio connesso alle scelte allocative ed impone pertanto una valutazione preventiva da parte degli operatori bancari circa il merito di credito dei prenditori di fondi.

Nella fattispecie, poi, l'aver evitato il soddisfacimento dei creditori esteri a carico delle autorità monetarie ha costituito il presupposto per il mantenimento di un'adeguata pressione delle banche internazionali nei confronti dello IOR.

Non si è mancato tuttavia di sottolineare in ogni sede che la via da seguire, più conveniente per tutti, era quella di una fattiva collaborazione tra le parti, intesa a favorire il miglior realizzo degli attivi. Per contro, l'ipotesi di una generalizzata conflittualità, oltre a comportare notevolissimi costi legali e ad allungare i tempi di sistemazione, avrebbe determinato il rischio che, con il fallimento a catena delle consociate estere, venisse compromessa o comunque limitata la possibilità di ricostruzione dei fatti, di individuazione e recupero delle somme distratte, di conduzione e sistemazione delle posizioni. Ciò che poteva ripercuotersi negativamente sulle prospettive e sui risultati complessivi della liquidazione del Banco Ambrosiano, nonchè sui tempi di svolgimento della medesima.

L'attività svolta dalla commissione italo-vaticana si è rivelata presupposto fondata-

tale agli effetti dell'apertura di un dialogo concreto per la definizione della posizione dello IOR. La commissione non è, in realtà, pervenuta a conclusioni univoche; è infatti risultato, per un verso, un obiettivo collegamento dello IOR con le società cosiddette patrocinate; per altro verso, che lo IOR stesso non aveva gestito dette società. Donde le condizioni per l'apertura di una trattativa che è stata condotta dai liquidatori del Banco Ambrosiano d'intesa con i rappresentanti delle banche estere.

D'altro lato i contatti tra Banco Ambrosiano e banche estere riprendevano nel senso di cercare un accordo di cooperazione diretto al migliore realizzo degli attivi e alla ripartizione dell'importo che si sarebbe ottenuto dallo IOR.

Si è giunti così, dopo laboriosi negoziati, ad un consenso di massima tra le parti fondato sulla dichiarata disponibilità delle banche internazionali ad accettare, a tacitazione delle loro pretese, una prospettiva di recupero intorno ai due terzi, ottenibile dalla ripartizione degli attivi delle consociate estere — avviati nel frattempo a realizzo — e dalla ripartizione del previsto versamento da parte dello IOR.

L'intesa definitivamente raggiunta e formalizzata attraverso la firma delle parti in data 25 maggio scorso si sostanzia in cinque accordi molto articolati tra la liquidazione del Banco Ambrosiano, le consociate estere e le banche creditrici, nonché in un sesto accordo stipulato dal Banco Ambrosiano, consociate estere e loro creditori da un lato e IOR dall'altro. Un altro accordo è stato stipulato dalle consociate estere e dalle banche creditrici con il Nuovo Banco Ambrosiano, per la rinuncia, senza alcun corrispettivo, ai giudizi instaurati, mentre si prospetta prossima una intesa con la Banca cattolica del Veneto e con il Credito varesino.

La molteplicità degli accordi è stata resa necessaria dalla complessità della materia. Essi tuttavia sono destinati ad avere simultanea esecuzione e vanno pertanto unitamente considerati nell'ambito della sistemazione globale della vicenda.

L'efficacia degli accordi è stata ovviamente condizionata all'approvazione delle autorità

di controllo, in particolare per quanto riguarda il Banco Ambrosiano, in liquidazione coatta amministrativa, al benessere della Banca d'Italia e all'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero sotto il profilo valutario, autorizzazioni che sono state già ritualmente rilasciate.

In particolare, uno di tali accordi ha per oggetto i criteri di ripartizione del contributo IOR stabilito in 250 milioni di dollari da versare in tre rate e precisamente: 160 milioni di dollari entro il giugno 1984, 50 milioni entro il dicembre 1984 e i residui 40 entro il giugno 1985, ovvero in un'unica soluzione entro il giugno 1984, con applicazione di un tasso di sconto del 14 per cento annuo sugli importi della seconda e terza rata. Avendo lo IOR optato per la seconda alternativa, l'importo è già stato corrisposto nella misura di 242 milioni di dollari circa, ripartiti come segue: 152 alla *holding* in favore delle banche creditrici; 8 al Banco Ambrosiano Overseas di Nassau; 42 circa al Banco Ambrosiano; i restanti 40 sono stati versati in un conto di garanzia fruttifero, che sarà ripartito tra *holding* e Banco Ambrosiano in modo tale che il complesso delle ripartizioni alle banche creditrici, tenuto conto dei realizzi delle altre attività, raggiunga l'importo di 406 milioni di dollari, pari a due terzi circa delle pretese in linea capitale. Oltre a questa clausola, nessuna garanzia è fornita dalla liquidazione del Banco Ambrosiano alle banche internazionali per il conseguimento della percentuale di riparto sperata.

La distribuzione delle somme versate dallo IOR e il maggior beneficio che ne ricavano le banche estere trova anche giustificazione nel fatto che, con tale esborso, lo IOR viene a saldare, tra l'altro, i debiti diretti (depositi), peraltro da esso contestati, verso le consociate estere, pari a circa 80 milioni di dollari. Il debito diretto (depositi) che lo IOR aveva nei confronti del Banco Ambrosiano per circa 65 miliardi di lire era già stato pagato direttamente ai commissari liquidatori poco dopo la messa in liquidazione della banca.

L'accordo di ripartizione ora descritto ha per presupposto l'altro accordo che vede come parti, da un lato, il Banco Ambrosiano, il Banco Ambrosiano di Nassau e la *holding*,

(quest'ultima anche in rappresentanza delle banche creditrici), dall'altro lo IOR. Oggetto principale dell'accordo è l'impegno dello IOR a versare l'importo di cui si è detto. Nelle premesse dell'atto lo IOR, pur riconfermando di non avere responsabilità in ordine al dissesto e di essersi trovato coinvolto involontariamente, tuttavia dichiara la propria disponibilità ad effettuare un contributo volontario per facilitare una soluzione globale della vicenda.

In questo accordo è prevista la manleva che la *holding* e le banche creditrici rilasciano allo IOR per le eventuali pretese che contro di esso dovessero essere rivolte da determinati terzi. Estremamente circoscritta è la manleva prestata dalla liquidazione, in quanto essa si limita esclusivamente al caso che un creditore del Banco avanzasse, relativamente ad un credito già ammesso attualmente allo stato passivo, anche pretese risarcitorie nei confronti dello IOR per danni che assuma essergli derivati, in ordine a tale credito, in conseguenza dell'asserito coinvolgimento dello IOR nel dissesto del gruppo ambrosiano. Nessuna manleva viene prestata per eventuali pretese verso lo IOR da parte degli azionisti del Banco Ambrosiano.

L'accordo con lo IOR è regolato dalla legge italiana. Le eventuali controversie saranno affidate a collegi arbitrali che si pronunceranno secondo diritto, salvo per quelle attinenti alla validità, interpretazione e/o esecuzione della clausole concernenti i pagamenti IOR e la manleva del Banco Ambrosiano, per le quali viene riconosciuta in via esclusiva la giurisdizione italiana, foro competente il tribunale di Roma.

Un ulteriore accordo, poi, prevede la cessione alla *holding* di crediti del Banco Ambrosiano verso banche terze, contestati per il loro presunto carattere fiduciario. In corrispettivo la *holding* verserà alla liquidazione stessa la somma di dieci milioni di dollari e inoltre cederà un credito verso la Rizzoli dell'importo, per capitale ed interessi al 31 dicembre 1983, di circa 32 milioni di dollari (25 per capitale e 7 circa per interessi), impegnandosi altresì a corrispondere alla liquidazione l'80 per cento dei maggiori recuperi eventualmente ottenuti in eccedenza a 25 milioni di dollari.

L'intesa raggiunta sancisce formalmente quella impostazione di tipo collaborativo auspicata fin dall'inizio dalle autorità italiane come la più conveniente per tutte le parti, nell'intento di limitare i danni subiti da ciascuna di esse a seguito del dissesto del Banco Ambrosiano. Pertanto le autorità monetarie, pur senza interferire nelle autonome scelte di competenza degli organi di liquidazione e senza sottovalutare la complessità delle situazioni giuridiche relative ai rapporti fra tutti i soggetti coinvolti, non hanno mancato di incoraggiare una impostazione che privilegiasse il momento della cooperazione rispetto a quello del conflitto. Scelta questa, del resto, la cui positività venne ben presto riconosciuta anche dai creditori esteri.

In un'ottica di concreto realismo la soluzione di tipo negoziale è apparsa l'unica veramente idonea a risolvere un contenzioso giudiziario internazionale altrimenti suscettibile di complicare ulteriormente la già complessa situazione. Il pericolo risiedeva nell'avvenuta instaurazione in paesi diversi di giudizi tra le stesse parti e sulle stesse materie, in ordine oltretutto a questioni per loro natura difficili da ricostruire e da interpretare. Sicchè la via giudiziaria è apparsa, anche per i tempi da essa richiesti, la meno indicata e praticabile, tenuto conto anche della prassi della comunità bancaria internazionale, volta a risolvere controversie di questo genere con accordi meglio rispondenti alle esigenze di correttezza e di chiarezza proprie delle relazioni finanziarie.

Dal punto di vista, poi, della liquidazione del Banco Ambrosiano, il perfezionamento degli accordi consente di raggiungere diversi obiettivi, tutti rispondenti ai principi e alle finalità delle procedure concorsuali.

L'aspetto di maggior rilievo è costituito dal fatto che, grazie all'intesa, la liquidazione ha già ottenuto un introito di circa 52 milioni di dollari, di cui circa 42 a valere sul contributo IOR (nell'ipotesi di pagamento immediato e integrale da parte dello IOR stesso), con la prospettiva di ulteriori incassi, in relazione ai 40 milioni di dollari versati sul conto di garanzia in attesa di assegnazione, ai 25 milioni di dollari di valore capitale del credito Rizzoli di cui sopra e alle eventuali eccedenze dei crediti contestati verso

banche estere. È pertanto ragionevole prevedere un recupero globale per la liquidazione dell'ordine di 180 miliardi di lire ai cambi attuali, che andranno ovviamente a diminuire in modo sostanziale il costo del dissesto.

È questo un risultato assai importante e altrimenti insperabile, ove si consideri che i crediti del Banco Ambrosiano, a differenza di quelli delle banche internazionali, sono tutti contestati e che inoltre il realizzo degli attivi delle consociate verso cui il Banco è prevalentemente esposto avrebbe consentito il riparto di percentuali irrisorie.

Si rileva a questo proposito che i risultati ottenuti dalla liquidazione mediante l'intesa confermano la validità delle previsioni a suo tempo effettuate dai commissari straordinari e poste a base della richiesta di liquidazione coatta. Lo stesso *deficit* patrimoniale di liquidazione si va assestando su una cifra vicina a quella di 480 miliardi di lire all'epoca stimata dai commissari straordinari.

Un secondo profilo di convenienza per la liquidazione, oltre a quello di massimizzare i realizzi, risiede nella eliminazione di un contenzioso dal quale sarebbero potute emergere nuove passività a carico del Banco Ambrosiano di ammontare elevatissimo, tenuto anche conto che un eventuale fallimento della *holding* avrebbe dato luogo a ulteriori pretese e iniziative risarcitorie nei confronti dell'azienda italiana capogruppo.

L'abbandono delle pretese svolte dalle banche estere nei confronti della liquidazione non comporta alcuna ammissione allo stato passivo di queste ultime e non modifica quindi la posizione assunta da parte italiana, che ha sempre negato l'esistenza di obbligazioni legali a carico del Banco Ambrosiano per i debiti delle consociate.

Ulteriori aspetti specifici di convenienza per la liquidazione sono ravvisabili in altri punti dell'intesa. Così, ad esempio, la cessione dei crediti contestati verso banche estere consente di superare le incertezze di tipo giuridico e le difficoltà probatorie e di esecuzione, che si frapponivano ad un realizzo per via giudiziaria.

D'altro canto le iniziative di recupero potranno essere più pressanti e incisive se esercitate da una coalizione di banche interna-

zionali anziché singolarmente dalla liquidazione.

L'intesa consentirà altresì alla liquidazione di avvalersi della preziosa collaborazione delle banche internazionali per raccogliere la documentazione e le informazioni necessarie al fine di proseguire efficacemente tutte le azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del dissesto, di cui la liquidazione ha conservato la piena titolarità.

In definitiva, risulta evidente che, nella peculiare situazione del Banco Ambrosiano, solo attraverso accordi transattivi sarebbe stato possibile realizzare al meglio le finalità istituzionali della procedura.

I commissari liquidatori hanno ritenuto, d'intesa con il comitato di sorveglianza e sulla base di una valutazione attenta e ponderata della complessa situazione, che gli accordi conducono ad un risultato economicamente positivo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in assenza di accordi.

Quanto alla misura stabilita per il contributo IOR, deve precisarsi che tale misura è migliorativa rispetto a precedenti prospettazioni, costituisce il massimo di quanto le parti hanno potuto ottenere a seguito della laboriosa trattativa, ed è stata del resto ritenuta congrua da tutte le banche estere creditrici, tenuto conto delle incertezze giuridiche e di fatto, emerse anche in sede di commissione mista italo-vaticana.

L'accordo con lo IOR risponde ad un'impostazione di tipo negoziale, verso cui fin dall'inizio ci si è indirizzati come la più idonea a risolvere una controversia che, pur nel suo contenuto privatistico, ha tuttavia una evidente rilevanza di carattere internazionale.

Si rileva positivamente infine la eliminazione del contenzioso riguardante il Nuovo Banco Ambrosiano, che pertanto potrà meglio operare sui mercati internazionali, e la prevista definizione delle posizioni in contestazione facenti capo alla Banca cattolica del Veneto e al Credito varesino.

L'accordo in questione non contempla ovviamente alcuna distribuzione a favore degli azionisti del Banco Ambrosiano; nè ciò sarebbe stato giuridicamente possibile, considerato il fatto che tutte le parti aderenti all'accordo hanno subito perdite per effetto

della vicenda Ambrosiano e che, secondo le regole delle procedure liquidatorie, i creditori hanno diritto a concorrere fino al soddisfacimento totale delle loro pretese sul ricavato dei realizzamenti della procedura. L'ampiezza del deficit patrimoniale del Banco Ambrosiano non consente realisticamente di ipotizzare alcuna forma di distribuzione ai soci.

Cosa ben diversa è, come è noto, l'operazione *warrants* posta in essere autonomamente dal Nuovo Banco Ambrosiano che si è tradotta nella assegnazione gratuita agli azionisti del Banco in possesso di determinati requisiti di opzioni contrattuali per la sottoscrizione di azioni. L'accordo con i creditori delle consociate estere del vecchio Banco, in quanto viene a risolvere talune incognite gravanti anche sul Nuovo Banco Ambrosiano, non può che favorire il buon esito dell'operazione *warrants*.

La definizione dell'intesa consentirà, d'altra parte, di affrontare il complesso e delicato problema concernente l'attività dello IOR nei suoi rapporti con i residenti italiani. Come ho già avuto modo di rilevare nel febbraio scorso, ritengo che la peculiare situazione geografica della Città del Vaticano, caratterizzata dall'assenza di controlli di frontiera, renderebbe sicuramente poco efficace una disciplina di divieto rivolta ai residenti senza la contestuale collaborazione delle autorità vaticane. La soluzione più idonea potrebbe dunque essere quella della creazione, da parte dello IOR, di una filiale italiana che, inserita nell'ordinamento italiano come filiale di banca estera, potrebbe esercitare attività nei confronti di qualsiasi residente, previo assoggettamento a tutte le disposizioni di vigilanza, valutarie e fiscali, applicabili a tale categoria di aziende di credito.

In tal senso, non si mancherà di avviare i necessari contatti per la più rapida definizione del problema, la quale richiede ovviamente la stipula di un apposito accordo internazionale tra il nostro paese e la Santa Sede e il recepimento di tale accordo nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale.

Nel concludere questo mio intervento, che mi auguro possa aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dagli onorevoli interroganti — anche a integrazione di quanto da me esposto il 14 febbraio ultimo scorso, quando

l'esigenza di non pregiudicare le trattative a quell'epoca ancora in corso mi impedì di scendere in maggiori dettagli — ritengo doveroso rivolgere il più vivo ringraziamento del Governo alla Banca d'Italia, agli organi della gestione straordinaria del Banco Ambrosiano, a quelli della liquidazione, ai componenti la commissione mista italo-vaticana per l'opera da ciascuno svolta con impegno e competenza nell'ambito delle rispettive responsabilità, opera che ha reso possibile il raggiungimento di un risultato che il Governo valuta come del tutto positivo e soddisfacente.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta del Ministro, ma vorrei aggiungere a questa mia dichiarazione alcune considerazioni. Ringrazio il Ministro del tesoro per la completezza della sua risposta. Desidero altresì dare atto al Ministro dell'impegno e della serietà con cui ha affrontato e portato a soluzione questo importante e delicato problema.

Nei mesi scorsi la mancanza di precise comunicazioni ufficiali era stata per noi motivo di preoccupazione, ma va riconosciuto che la sua riservatezza era non solo obiettivamente doverosa, ma anche indispensabile per favorire accertamenti e confronti validi, nonché la ricerca di soluzioni positive.

La circostanziata relazione del Ministro del tesoro sulla vicenda del Banco Ambrosiano ha consentito di evidenziarne l'estrema complessità non solo sul piano tecnico-giuridico, ma anche su quello politico. Questa vicenda ha visto infatti coinvolti, nel suo articolato svolgimento, soggetti diversi, non tutti riconducibili allo stesso ordinamento giuridico, nessuno di essi assoggettabile comunque al potere decisionale o di direttiva del Governo. Questi sono due punti che mi paiono importanti.

Lo scenario nel quale si è operato era particolarmente difficile, poichè mentre l'as-

senza del Governo sarebbe stata difficilmente ipotizzabile, per la vastità degli echi che la vicenda in parola aveva assunto, fin dal suo insorgere, negli ambienti non soltanto nazionali ma anche esteri, d'altro lato non appariva facile immaginare quale ruolo sarebbe dovuto legittimamente spettare al Governo e soprattutto era difficile individuare mezzi e strumenti idonei per ricondurre il caso nell'alveo di una accettabile soluzione.

Le sue informazioni, signor Ministro, consentono oggi di affermare che le scelte compiute risultano ispirate a grande equilibrio ed a consapevole responsabilità.

Chiave di volta di tali scelte appaiono (e questo viene confermato dalla sua risposta): l'accordo sottoscritto con la Santa Sede per la formazione di una commissione paritetica ai fini dell'accertamento della natura e dei contenuti dei rapporti finanziari intercorsi tra il gruppo Ambrosiano e lo IOR al quale ritengo vada un particolare apprezzamento per l'apporto dato alla soluzione del problema; l'equilibrata ed autorevole composizione della commissione paritetica scaturita da quell'accordo che, chiamata all'accertamento della verità dei fatti e non alla pronuncia di giudizi circa le responsabilità delle parti contraenti, ha tuttavia saputo operare fornendo a queste ultime indicazioni determinanti ai fini del raggiungimento dell'intesa.

Il giudizio che responsabilmente può darsi di tale intesa non deve dunque prescindere dalla considerazione che la perfetta pariteticità delle parti contraenti medesime non consentiva di imporre ad alcuna di esse soluzioni che non fossero spontaneamente e liberamente accettate, nessuna di tali parti essendo assoggettabile a provvedimenti autoritativi di alcun genere. Sicchè il margine di elasticità della conseguente trattativa non poteva non risentire di tale peculiare situazione, caratterizzata dal fatto che tutti e ciascuno avrebbero potuto, in ogni momento, decidere di svincolarsi dal negoziato, rivendicando completa autonomia decisionale e di giudizio e vanificando in tal modo ogni sforzo per coadiuvare la liquidazione del Banco Ambrosiano. Queste difficoltà che ho voluto sottolineare valgono ad esaltare la validità dell'intervento e l'efficacia delle soluzioni.

In definitiva, la soluzione della vicenda ha dovuto tener conto della realistica valutazione delle possibilità alternative, tutte riconducibili all'opzione del contenzioso giurisdizionale, opzione peraltro rischiosa per almeno due ordini di ragioni: il pericolo di una ulteriore complicazione della vicenda, già di per sé complessa e difficile, e l'instaurazione di controversie giudiziali in paesi diversi e sulla base di ordinamenti stranieri nei quali certamente più difficoltosa sarebbe apparsa la difesa delle posizioni della liquidazione.

Resta comunque l'amarezza per una vicenda — mi consenta, signor Ministro, di affidare alla sua considerazione questa mia valutazione — che mentre ha visto, nel suo evolversi, pienamente tutelati i depositi a risparmio, e questo è un fatto estremamente positivo per tutti i risparmiatori che portano i loro denari presso la banca, ha invece duramente sacrificato gli azionisti del Banco. Si tratta di un numero cospicuo di piccoli risparmiatori, ed in particolare di famiglie di ceto medio e modesto che per lunghi anni avevano portato i propri risparmi ad alimentare il capitale del Banco.

Sono i risparmiatori più meritevoli per i quali auspico che il Governo, nei limiti del possibile, continui ogni sforzo volto alla ricerca di una qualche, sia pur parziale, ipotesi riparatrice. È difficile indicare soluzioni adeguate, ma sembra opportuno che alla tutela senza limiti data ad altri si trovi il modo di affiancare forme di tutela anche per questi. È una considerazione che riguarda tutti i membri del Parlamento italiano.

La vicenda dell'Ambrosiano deve indurre ad adottare con urgenza tutte quelle misure normative che possano contribuire a rafforzare la vigilanza sugli enti creditizi ad articolazione internazionale.

Opportunamente il Ministro del tesoro, nella sua precedente risposta del 14 febbraio di quest'anno alle interrogazioni parlamentari sul caso, ha richiamato le iniziative legislative per accrescere la trasparenza delle proprietà delle banche (esiste un disegno di legge presso la Camera dei deputati) e per consentire una vigilanza su base consolidata (e c'è un disegno di legge presso questo ramo del Parlamento).

Il fisiologico espandersi dell'attività bancaria internazionale deve essere accompagnato, a mio giudizio, da adeguate misure di controllo che, per quanto possibile, diminuiscano il rischio di abusi che — come il caso Ambrosiano dimostra — possono essere gravissimi e condurre al dissesto. Deve essere impegno nostro, del Parlamento, farsi carico di questo problema e darvi pronta soluzione.

Guardando in avanti, signor Presidente, credo si possa già esprimere piena fiducia nel Nuovo Banco Ambrosiano. Ed io desidero, da un lato, rivolgere un plauso ai suoi amministratori per l'azione svolta e dall'altro, signor Ministro, dire a lei che in questa vicenda ha dimostrato grande saggezza e capacità. Me ne compiaccio.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione presentata dal senatore Fabbri e da altri senatori:

**FABBRI, SCEVAROLLI, ORCIARI, BUFFONI.** — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Milano dal Comitato difesa consumatori, unica associazione italiana accolta dal «Bureau européen des unions des consommateurs» di Bruxelles, con il quale si chiede di accertare se siano lesivi degli interessi dei risparmiatori i comportamenti tenuti da numerose banche, sia in ordine ad oneri a titolo di custodia o di amministrazione, imposti in modo particolare a seguito dell'acquisto di BOT, sia in ordine al conteggio dei cosiddetti tempi di valuta di alcune operazioni bancarie.

In particolare, la denuncia fa presente che molte banche lucrano, oltre alla commissione sulla rivendita dei BOT, anche una addizionale a titolo di custodia o di amministrazione, quando è invece noto che i buoni ordinari del tesoro, almeno nei tagli per i risparmiatori individuali, non vengono più stampati: di conseguenza, mentre non esiste più alcuna custodia, non è configurabile alcuna sorta di amministrazione (stacco di cedole e simili) in quanto il meccanismo del buono del tesoro consiste in un pagamento iniziale a prezzo inferiore al nominale e nella

restituzione, al termine, dell'intera somma nominale.

Si tratterebbe, dunque, di prelievi imposti da talune banche a carico di risparmiatori a titolo di servizi che di fatto gli istituti e le aziende di credito non offrono.

Ancora più gravi appaiono le irregolarità relative ai tempi di valuta di alcune operazioni bancarie. Afferma, infatti, il Comitato difesa consumatori che, in base ad una prassi che molti istituti di credito adottano e che è a conoscenza degli operatori che intrattengono rapporti con le banche, le aziende di credito fanno apparire ai risparmiatori tempi di accredito diversi da quelli effettivi, inducendo i clienti a ritenere che la banca si sia limitata semplicemente a trasferire su di loro gli stessi giorni di mancato accredito degli interessi che essa stessa subisce per effetto dei tempi di valuta intra-bancari. In pratica, l'accredito degli importi relativi agli assegni bancari sul conto dei clienti e la conseguente data dalla quale iniziano a prodursi interessi a loro favore risulta molto spesso posteriore rispetto al giorno dal quale la stessa operazione è produttiva di interessi in favore della banca.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se non si ritenga di dover promuovere o sollecitare una inchiesta amministrativa sui fatti che costituiscono oggetto dell'esposto del Comitato difesa consumatori all'autorità giudiziaria;

2) se non si ritenga di sollecitare un più penetrante controllo dell'autorità preposta alla vigilanza del sistema bancario, con la contemporanea emanazione di un complesso di rigorose istruzioni e direttive;

3) quali provvedimenti si intendano adottare a garanzia dei risparmiatori.

(3-00396)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**GORIA, ministro del tesoro.** Signor Presidente, nel rispondere all'interrogazione dei senatori Fabbri, Scevarolli, Orciari e Buffoni desidero formulare, anzitutto, alcune considerazioni di carattere generale circa la disci-

plina dei rapporti tra istituti ed aziende di credito e la clientela.

È noto che, nello svolgimento della loro attività, le imprese bancarie — quale che sia la loro qualificazione giuridica soggettiva — si ispirano a criteri di redditività della gestione e si pongono obiettivi di efficienza tecnico-operativa.

Ai fini del contenimento del costo complessivo dell'intermediazione le autorità di controllo improntano le loro linee di intervento favorendo spinte concorrenziali all'interno del sistema compatibilmente con gli obiettivi di stabilità.

In tale contesto il rapporto banca-cliente si svolge su un piano esclusivamente privatistico attraverso gli strumenti negoziali disciplinati dal diritto comune; gli usi bancari costituiscono solo uno dei riferimenti possibili dell'autonomia delle parti.

Secondo tale indirizzo il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio non ha ritenuto di avvalersi del potere ad esso accordato dall'articolo 32, lettere *b*) e *c*), della legge bancaria; le condizioni contrattuali praticate dal sistema bancario alla clientela — sia che riguardino l'attività tipica di erogazione del credito e di raccolta di depositi, sia che attengano all'effettuazione di servizi — non sono pertanto soggette ad alcuna regolamentazione amministrativa. Quelle relative alle operazioni tipiche sono fissate dalle singole aziende di credito, generalmente, con la predisposizione di opportuni formulari che vengono sottoscritti dal cliente all'atto della stipulazione del contratto secondo la comune disciplina civilistica.

L'Associazione bancaria italiana ha proceduto alla formulazione di regole generali relative alle singole operazioni bancarie, che non hanno comunque un contenuto obbligatorio vincolante per le aziende di credito, e ha promosso sulla materia la stipulazione di appositi «accordi» ai quali le banche possono aderire.

Per ciò che concerne il problema delle condizioni praticate dalle banche per la custodia e l'amministrazione dei BOT necessita precisare che in base alla vigente normativa risulta chiaro che le aziende di credito sottoscrivono i BOT per proprio conto e li riven-

dono ai clienti nell'ambito di un negozio di comprovandita titoli per il quale appare giustificato, salvo determinarne la misura, che esse percepiscano un compenso.

Per quanto riguarda i compensi relativi all'amministrazione dei BOT, premesso che le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato provvedono sempre sin dal 1977 a consegnare materialmente i titoli agli operatori partecipanti alle aste secondo le modalità e nei tagli dagli stessi richiesti, la particolare struttura dei buoni ordinari del tesoro non significa affatto che per essi non occorra alcuna forma di amministrazione. L'azienda deve infatti provvedere, sulla base di uno schema di evidenze interne che consenta la riferibilità a ciascun cliente dei titoli o delle quote di sua pertinenza, alla verifica delle scadenze per il rinnovo ovvero per il rimborso. Il costo di tale servizio non può essere esclusivamente ricondotto a quello delle «spese postali» e/o «di cancelleria» per l'invio della richiesta di istruzioni al cliente, ma riguarda la quota di «spese generali» implicata nell'effettuazione del servizio.

Circa la misura del compenso può osservarsi che, pur esistendo forme tecnico-giuridiche differenziate di deposito in titoli (a semplice custodia, in amministrazione, in garanzia), la tradizionale prassi bancaria non distingue tra tali ipotesi e, sotto la specie di «diritti di custodia», commisura la remunerazione all'ammontare nominale dei titoli in deposito.

I diritti di custodia possono variare da banca a banca e il cliente può contrattarne la misura almeno in parte. Come in ogni impresa, invero, la fissazione del prezzo di un prodotto dipende da fattori complessi, sostanzialmente riconducibili all'esigenza di coprirne il costo.

Recentemente, l'accresciuta esigenza di equilibrio dei conti economici e del mantenimento di necessari obiettivi di redditività ha indotto il sistema bancario ad una più attenta valutazione dei costi relativi ai servizi resi alla clientela. Il prezzo fissato risente anche della struttura del conto economico della singola banca e delle condizioni di mercato generale e settoriale in cui essa opera; ciò spiega la variabilità delle condizioni da ban-

ca a banca o anche da piazza a piazza. La stretta connessione tra il complesso di rapporti facenti capo ad un medesimo cliente — che giustifica un interesse diverso della banca nei confronti dei clienti di miglior opportunità — spiega altresì l'esistenza di margini di flessibilità (non diversamente da quanto accade in materie di tassi) nella fissazione delle condizioni da cliente a cliente.

Circa la questione riguardante il calcolo della valuta su operazioni di accreditalmento nei conti correnti della clientela, si ricorda che la decorrenza degli interessi sui titoli «accreditati» in tali conti correnti è elemento che ha natura «convenzionale» ed è perciò oggetto di possibile contrattazione tra le parti.

Le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi — la redazione e l'aggiornamento delle quali sono curati dall'Associazione bancaria italiana nell'ambito di uno specifico «accordo» — non prevedono il momento di decorrenza degli interessi a beneficio del correntista, preoccupandosi esclusivamente di chiarire che la valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Ne consegue di fatto che la disciplina contrattuale dei tempi di valuta degli accreditalmenti nel conto corrente è rimessa all'azienda di credito alla quale il correntista aderisce. Lo slittamento del momento dal quale decorre l'interesse sul controvalore dell'assegno accreditato è giustificabile in linea generale per la temporanea «illiquidità» della partita della quale deve provvedersi ancora all'incasso; la convenzionalità del termine di decorrenza degli interessi rende peraltro non infrequente che l'importo accreditato inizi a maturare interessi prima che giunga conferma dell'effettiva esistenza della provvista.

Le operazioni di incasso degli assegni trovano, dal punto di vista delle banche, regolazione contabile attraverso i conti di corrispondenza che le aziende di credito intrattengono tra loro.

La norma è che tali conti tendano all'equivalenza degli interessi da percepire e corrispondere; le condizioni che li regolano sono

rimesse alla libera contrattazione delle banche stesse e, tra queste, è compresa la valuta da attribuire alle operazioni contabilizzate.

I differenti tempi di valuta eventualmente applicati all'accreditamento del controvalore dell'assegno sul conto del cliente e all'addebito del medesimo importo, in contropartita, sul conto del corrispondente possono determinare il conteggio di interessi a favore della banca (che ha ricevuto l'assegno per l'incasso) prima che inizi analogo conteggio a favore del cliente.

Sul piano tecnico-giuridico non esiste tuttavia che una connessione occasionale tra i due fatti; nei rapporti tra banche, in sostanza, si considerano per convenzione pressochè immediatamente liquide partite che, come detto, non possono ritenersi ancora tali; e ciò in forza di decisioni bilaterali di affidamento che sono possibili per il carattere di reciprocità delle prestazioni nelle quali i vantaggi e gli svantaggi per ciascuna banca sul piano del rischio e del reddito tendono all'equilibrio.

Premesso tutto ciò, il problema sollevato dall'interrogazione del senatore Fabbri, e in modo più particolareggiato dall'associazione internazionale cui fa capo il comitato di difesa dei consumatori, pone in termini politici una questione di fondo, cioè quanta parte di regolamento amministrativo inserire in un mercato che è potenzialmente aperto alle regole della contrattazione. La difficoltà di individuare punti di equilibrio tra la doppia esigenza di consentire il massimo della libertà di mercato e, per altro verso, di mantenere una regola di comportamento che sia sufficientemente tutelante anche per i risparmiatori può essere risolta, ad avviso del Governo, non tanto appesantendo la bardatura amministrativa quanto favorendo la pubblicizzazione delle condizioni.

Si tratta di un argomento — ed il Ministro del tesoro è il primo a riconoscerlo — rispetto al quale non si sono ancora fatti i passi necessari in termini di soluzioni, seppure esso è all'attenzione del Governo e delle istituzioni creditizie da molto tempo e circa il quale il Governo riconferma il proprio impegno per una rapida definizione. Ma credo che si tratti di un passaggio obbligato, specie in

un quadro di assetto finanziario delle istituzioni creditizie che si concreta nella necessità di non scaricare costi per servizi diversi dalla pura intermediazione del denaro soprattutto sui tassi degli impieghi.

Quella che dobbiamo immaginare è quindi una fase sostanzialmente di transizione verso la speranza di una maggiore trasparenza del mercato, sapendo però — e sarà opportuno rappresentarlo con adeguata determinazione al sistema creditizio — che il contrappeso di una mancata trasparenza che non si potesse ottenere sarebbe verosimilmente, in termini di ricaduta di vincoli amministrativi, a vantaggio di nessuno e a danno di tutti.

Per concludere sulle richieste specifiche del senatore Fabbri e dei suoi colleghi, vorrei dire, sul primo punto, che il Governo non ha mancato di sollecitare gli organi di vigilanza, dei quali peraltro non dispone direttamente, e le associazioni di categoria perchè esaminino con attenzione quanto nel loro ambito possa essere realizzato per ottenere l'equilibrio di cui si diceva. Circa il secondo punto, ho espresso l'opinione di muovere nella direzione della ricerca di trasparenza, sapendo che l'alternativa ad essa potrebbe essere l'aptesantimento del mercato. Sul terzo punto credo che proprio il raggiungimento da parte del risparmiatore, di un livello adeguato di conoscenza delle condizioni che per ciascuna operazione in ciascuna banca possono essergli applicate sia, almeno sotto questo profilo, la migliore garanzia.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole Ministro, desidero innanzitutto ringraziare il Ministro per l'approfondimento che ha voluto dedicare ad un tema anch'esso così delicato, anche se non coinvolge, come quello dello IOR di cui ci siamo occupati poc'anzi, aspetti di diritto internazionale e gli stessi rapporti tra lo Stato italiano ed il Vaticano, tuttavia un problema che comunque interessa una vasta molteplicità di risparmiatori e di operatori economici. Sono spiacente di non poter tessere elogi così incondizionati, come

giustamente ha potuto fare il senatore Ferrari-Aggradi, in riferimento ad una materia — la vicenda dello IOR — che il Governo e il Ministro hanno potuto definire, dando una soluzione di grande soddisfazione. In questo senso mi dichiaro solo in parte soddisfatto della risposta del Ministro, la prima parte della quale è, per così dire, una difesa un po' ufficiosa della consuetudine del sistema bancario.

Nella seconda parte, il Ministro ha affrontato, da par suo, il problema politico che è quello dei rapporti tra le banche e la clientela in una situazione di libero mercato che nessuno vuole contestare o menomare, nonchè il problema dei rapporti tra gli organi di vigilanza e il sistema creditizio. I fatti denunciati dal comitato difesa consumatori esistono e non serve minimizzarli. Chi tratta con le banche sa che per i BOT sono state chieste commissioni di custodia non dovute. Qui non si discute se le banche abbiano diritto ad un compenso: certamente ne hanno diritto per l'amministrazione, per la gestione, per le spese postali. Quello che non può essere accettato è chiedere compensi per un'attività, come quella di custodia, che non è stata svolta.

Questa osservazione vale anche per quanto riguarda i tempi di accreditamento della valuta sugli assegni: le banche si comportano spesso in modo arbitrario e lesivo degli interessi dei clienti. Non mi pare si possa dire che questa sia materia convenzionale, perchè, quando un assegno è produttivo di interessi per la banca ad una certa data e per il cliente ad un'altra, questo scarto tra il reale e il dichiarato al cliente è un'operazione che non può essere contestata e approvata come negoziazione. Come in molte altre parti del mondo, le banche devono dichiarare qual è il compenso che pretendono dai clienti per negoziare l'assegno: vi deve essere la più sicura certezza del rapporto. Probabilmente si dovrebbero instaurare anche maggiori possibilità di concorrenza tra le banche. In Inghilterra, ad esempio, all'esterno delle banche è scritto qual è il compenso che si chiede per la negoziazione dell'assegno.

Le banche non devono lucrare in modo surrettizio: questo della trasparenza è il pun-

to politico che il Ministro ha toccato. Si tratta appunto di passare dal regno dell'imposizione dell'«arcano» bancario che il cliente non conosce, cioè della segretezza sull'operazione bancaria e quindi dall'imposizione al cliente, al principio della trasparenza, della correttezza e della certezza nei rapporti tra banche e clienti.

Credo che, se le grandi banche italiane vogliono essere istituti di capacità operativa europea, non possano continuare a seguire la pratica dell'arbitrio, dell'imposizione, del comportamento vessatorio nei confronti del cliente più debole.

Il comitato difesa consumatori, che è un organismo di alto livello culturale e scientifico e di grande serietà, ha sollecitato un'inchiesta che è in corso da parte della magistratura. Mi auguro che l'intervento del Governo serva a riportare il mercato bancario negli argini della libera concorrenza.

Qui non si minaccia la libera concorrenza come tale. Ernesto Rossi diceva che in un regime di libera concorrenza è importante che esistano, appunto, barriere di carattere pubblico, non per vulnerare il principio della libera concorrenza ma per garantirlo e preservarlo dai pericoli oligopolistici o monopolistici e per difendere il cittadino dal sopruso dei grandi potentati, in questo caso le organizzazioni bancarie.

Resta il problema della restituzione, da parte delle banche, di quanto indebitamente incassato in danno dei loro clienti. A questo proposito l'autorità monetaria non può, a mio parere, rimanere inerte e agnostica: deve impartire direttive e indicazioni allo scopo di promuovere la riparazione dell'ingiusto danno subito da moltissimi cittadini. L'intervento incentivante volto a raggiungere questo risultato di giustizia sarà il segno concreto della volontà dei poteri pubblici di non consentire il consolidamento, nell'area operativa delle banche, di un costume che equivale a creare una zona franca all'interno della quale, mentre tutto è permesso al contraente forte, l'istituto di credito, il risparmiatore, l'utente, contraente debole e non protetto, è lasciato in larga misura indifeso.

Sono convinto che converrebbe anche alle banche rimuovere questo costume e questi abusi, tenendo conto — deciderà poi la magi-

stratura — che, quando si dice una cosa diversa da quella reale, vi è un articolo del codice penale che prevede per chi usa artifici o raggiri, che possono essere fondati anche solo sulla menzogna o sul fatto di fornire una informazione non esatta, a carico dei trasgressori non lievi sanzioni penali. Quindi vi è questa esigenza di bonificare, di cancellare una ingiusta consuetudine.

Credo sarebbe opportuno tener presente, quando si affronta il problema dei rapporti tra le banche, la clientela e il Governo, la massima enunciata nel 1933 da Franklin Delano Roosevelt che, all'inizio del *new deal*, cercò un rapporto con il mondo dei banchieri ed ebbe incontri con loro. Ricordò in quell'occasione ai banchieri che non poteva accettare una regola secondo la quale banchieri e Governo debbono e possono essere considerati come potenze ugualmente indipendenti e pari tra loro. Roosevelt osservava allora che il Governo deve essere il *leader*, deve essere giudice dei conflitti di interesse tra tutti i gruppi della comunità, inclusi, e non esclusi, i banchieri.

L'ultima parte dell'esposizione del Ministro mi dà fiducia che a questa massima e a questo insegnamento di Franklin Delano Roosevelt vorrà ispirarsi anche la nostra autorità monetaria e, per quanto riguarda il nostro Governo, il Ministro del tesoro.

**PRESIDENTE.** Passiamo allo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione in materia sanitaria.

L'interpellanza presentata dal senatore Garibaldi è la seguente:

**GARIBALDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che nelle settimane e nei giorni passati la stampa quotidiana ha dato notizia di intervenuti «aggiustamenti» alla convenzione sulla medicina generica e dei relativi, non trascurabili costi, e che, sempre la stampa, ha recentissimamente informato come, in fase di sottoscrizione degli «aggiustamenti» di cui sopra, la parte medica avrebbe rifiutato la firma per la presenza di esponenti della confederazione sindacale «funzione pubblica»;

rilevato come appaia quanto meno di opinabile buon gusto che il Parlamento deb-

ba, pressochè sistematicamente, conoscere dalla stampa notizie di rilevante interesse politico, come nel caso specifico, legate ad iniziative o ad atti del Governo,

si chiede, data la rilevanza economico-sociale della materia, se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover illustrare al Senato gli esatti termini del problema e, in particolare, quali atteggiamenti intenda assumere nel merito avuto riguardo:

a) alla sostanziale subalternità degli organi pubblici e delle persone (*rectius* assistiti) destinatari delle norme convenzionali nei confronti dei medici;

b) ai rilevantissimi oneri economici delle convenzioni mediche in generale ed alla pressochè totale impossibilità da parte degli organi pubblici di esercitare l'ancorchè minimo controllo sui promotori di spesa sanitaria;

c) alla drammatica situazione delle giovani generazioni di laureati in medicina e chirurgia «condannati», dalle vigenti norme convenzionali, alla disoccupazione perenne, ancorchè occasionalmente mitigata da una mendicata, e talvolta ottenuta, temporanea sostituzione, atteso che le norme convenzionali stesse sono costruite ad esclusiva difesa delle «spropositate» posizioni acquisite degli attuali titolari dei rapporti convenzionali.

(2-00155)

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, mi rimetto al testo della interpellanza. Se mi consente, dopo aver ascoltato la risposta del Governo, vorrei fare alcune dichiarazioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, rispondo anche per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale l'interpellanza era rivolta.

Debbo anzitutto affermare che non è intervenuto nessun aggiustamento in ordine all'accordo collettivo nazionale per i medici di

medicina generale, così come viene invece asserito nell'atto parlamentare, presumo sulla base di notizie diffuse da imprecisati organi di stampa.

Sono in corso, invece, trattative ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il rinnovo del suddetto accordo, che peraltro, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, anzichè avere durata triennale, dovrà scadere il 30 giugno 1985.

Le sopra richiamate disposizioni legislative si applicano a tutti gli accordi collettivi nazionali con le categorie sanitarie scaduti il 31 dicembre 1983, per il cui rinnovo sono appunto in corso le trattative.

Per quanto attiene agli oneri economici derivanti dal rinnovo dei suddetti accordi, la delegazione di parte pubblica preposta alle trattative (Ministero della sanità, Ministero del tesoro, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le rappresentanze delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM) si attiene strettamente alle compatibilità a suo tempo indicate dal Governo e posso affermare che questo costituisce uno dei motivi di rallentamento delle trattative medesime, atteso che le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali delle categorie interessate superano le risorse disponibili.

Allo stato attuale si sta operando per appianare tali difficoltà. Peraltro, in ordine alla questione sollevata dall'interpellante relativa al controllo sui promotori di spesa, faccio presente che i rinnovandi accordi collettivi con le categorie sanitarie includeranno apposite norme, in conformità con quanto espressamente disposto dal sopra citato articolo 24 della legge finanziaria 1984, in materia di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa, di commissioni professionali regionali per la definizione di *standards* medi assistenziali e di flussi informativi.

La posizione dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale è sempre tenuta presente dalla delegazione di parte pubblica. Il proponimento di assicurare spazi occupazionali per i giovani medici, pur con le doverose garanzie per i sanitari già inseriti nel sistema del servizio sanitario nazionale, è perse-

guito dalla delegazione stessa con la collaborazione delle organizzazioni sindacali delle categorie sanitarie, anche in sede delle trattative in corso per il rinnovo degli accordi scaduti — come ho già detto — il 31 dicembre 1983.

Va considerato, comunque, che il margine di manovra per il conseguimento di tali fini (cioè nuovi spazi occupazionali per i giovani medici) è, come è noto, in questo momento piuttosto limitato, ove si consideri, da una parte, la notevole ristrettezza delle disponibilità economiche destinate per il rinnovo dei suddetti accordi e, dall'altra, la contenuta valenza temporale degli accordi che si andranno a stipulare, che dovranno appunto scadere il 30 giugno del prossimo anno.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del Governo e non le commento nel merito. Non ho il diritto di mettere in discussione quello che mi viene detto; non mi do questo diritto.

Vorrei, tuttavia, fare un paio di osservazioni, che potrebbero essere — a mio giudizio — un contributo significativo, atteso che siamo (volevo dire saremmo) nella fase di una trattativa «alternante». Le cose, dunque, non sembrano definite o compromesse, perchè tali sarebbero da ritenersi, ove dovesse realizzarsi ciò che la stampa ha preannunciato: un aumento della quota capitaria, nessuna revisione dei massimali e, addirittura, il rifiuto della parte medica di andare ad una firma congiunta con le rappresentanze delle confederazioni sindacali. Queste erano le notizie che ho attinto dalla stampa, peraltro non smentite dal Ministero competente.

Sulla questione dei controlli dei promotori di spesa, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che tali controlli in concreto non esistono.

I medici convenzionati (sia la convenzione per la medicina di base che per la pediatria, come per la guardistica) sono soggetti al controllo di commissioni di disciplina che, per essere paritetiche, di fronte alle lagnanze

tutt'altro che infrequenti — anche se non frequentissime — che qualche cittadino talvolta rappresenta in prima persona, mai hanno portato a rilievi che costituissero la dimostrazione oggettiva di un interesse della pubblica amministrazione a farsi effettiva tutrice della «dignità» dei cittadini. Nè mi risulta che gli ordini dei medici abbiano, negli ultimi 50 anni, emesso pronunce di giudizio negativo verso i propri associati, pur avendo tali ordini compiti disciplinari nei confronti della categoria.

Occorre quindi dedicare una certa attenzione a questo punto in sede di definizione della convenzione.

Non intendevo che si agisse sulla convenzione al fine di attivare occupazione giovanile medica; intendevo richiamarmi ad alcuni aggiustamenti che, mentre andrebbero nella direzione del miglioramento dei servizi e della riduzione delle spese, contestualmente potrebbero incrementare l'occupazione medica. Siamo in un settore nel quale non si può creare occupazione «improduttiva». La salute è materia troppo seria per subordinarla ad artifici di carattere occupazionale. Tuttavia, se pensiamo che il massimale individuale è oggi in teoria attestato sui 1.500; se pensiamo inoltre che il rapporto ottimale medici-assistiti è annunciato come in 1 a 1.000; se si considera che le situazioni di carattere eccezionale, e cioè oltre i 1.500, però sono abbastanza frequenti — nelle cifre che ho a disposizione si aggirano attorno al 54 per cento dei medici massimalisti — ci rendiamo conto che con l'associazionismo non si risolve il problema e si è dato vita ad una forma di lavoro nero, di mercato nero per i medici, che crea una figura di medico degradata al ruolo di garzone di bottega di altri medici.

La riduzione tassativa del massimale e comunque l'abolizione dell'associazionismo, nonché una rigida definizione delle incompatibilità nei confronti dei medici (i quali dovrebbero scegliere se fare il medico convenzionato o il medico dipendente dal servizio sanitario nazionale), sono fattori che, oltre a determinare rapporti compatibili tra il numero di assistiti e quello dei medici, assicurerebbero al cittadino una migliore assistenza; consentirebbero al medico di dedicarsi

con maggiore attenzione ai propri assistiti, di fare personalmente determinati esami di laboratorio. Con ciò si avrebbero le condizioni perchè il medico riprenda il gusto della professione e il cittadino sia meglio assistito, con una conseguente riduzione dei ricoveri ospedalieri, degli esami di laboratorio, e via dicendo. In tale ottica si imporrebbe ovviamente un incremento del valore della quota capitaria che tuttavia potrebbe essere ampiamente recuperato e compensato da una riduzione del numero degli esami e dei ricoveri.

Aggiungo un'altra osservazione, visto che il Governo è paziente e mi ascolta.

La guardia medica è diventata un mestiere. Non si può pensare di condannare un giovane a fare eternamente il medico guardista. La convenzione stipulata lo scorso anno ha creato di fatto una nuova professione, quella del medico guardista. Dobbiamo augurarci di non aver bisogno del medico di guardia. Questo poveretto si trova ad affrontare situazioni di emergenza, senza conoscere la storia del paziente e senza una scheda sanitaria illustrativa. Questa scheda sarebbe necessaria al giovane medico, impegnato per lo più in situazioni realmente serie, gravi, in cui un corretto intervento potrebbe essere risolutivo. Del medico di guardia si sta facendo una professione e questo non credo possa essere compatibile con un sistema sanitario finalizzato e preoccupato della salute dei cittadini assistiti.

Credo che nella convenzione per la guardia medica dovrebbe inserirsi un concetto di rotazione e non consentire di fare di un medico un medico di guardia permanente.

Voglio far presente inoltre il problema degli ambiti monocomunali. I cittadini dei comuni con meno di 1.500 abitanti devono per forza di cose prendere il medico che gli «passa il convento» e, anche se non gli va bene, sono costretti a tenerlo. Negli ambiti monocomunali è opportuno che la parte pubblica si faccia carico di risolvere questo problema, non solo per rispettare una enunciazione molto enfatica, ma poco vissuta, della legge n. 833, che afferma di voler garantire la libertà di scelta del medico, mentre in certe realtà mette a disposizione un medico soltanto.

Il rapporto tra assistito e medico è fiduciario; non può essere fatto soggiacere a vincoli di carattere economico sia pure indiretti.

Infine c'è il problema dell'ENPAM, Ente nazionale previdenza e assistenza medici. È una questione che mi riservo di approfondire in diritto e in fatto per proporla poi all'attenzione del Governo; si tratta di migliaia di miliardi che questo organismo introita annualmente (credo sia grosso modo l'11 per cento delle quote corrisposte ai medici dal SSN) di cui credo non si conosca a fondo l'impiego effettivo. Questi soldi sono dei medici, nessuno glieli vuol toccare. Ritengo tuttavia che una presenza un po' più attiva del Governo, del Parlamento, in questa direzione forse ci toglierebbe dei sospetti che saranno senz'altro ingiusti e infondati ma che tuttavia è difficile rimuovere dalle coscienze quando il danaro è molto e quando non se ne riscontra comunemente la destinazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione presentata dal senatore Garibaldi:

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che nella caleidoscopica galassia del personale del Servizio sanitario nazionale sono comprese figure di operatori che non sono state riscontrate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (ad esempio, operatore tecnico coordinatore, addetto stampa, ausiliario socio-sanitario specializzato, eccetera) e che, per adeguatamente collocare tali operatori nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 impone al Ministro di provvedere, mediante proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

ritenendo opportuno che lo stesso Ministro preordini i necessari indirizzi per la individuazione delle figure equipollenti ex articolo 64, primo comma, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761, pur se di incombenza regionale, al fine di garantire un minimo di omogeneità dei criteri ispiratori delle scelte regionali,

l'interrogante chiede al Ministro se non reputi indilazionabile disporre a che vengano

emanati i provvedimenti di sua competenza sopra accennati.

(3-00060)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, ritengo che l'interrogante debba ritenere superata quella parte della sua interrogazione relativa all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, avendo il Ministro della sanità già provveduto alla identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione. Ciò è stato fatto con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 in data 15 febbraio 1984.

Quanto alle figure equipollenti ex articolo 64 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, debbo anzitutto ricordare che il Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 16 dicembre 1983, ha ritenuto di unire al parere richiesto, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, anche una propria risoluzione contenente criteri per l'applicazione della norma sulle equipollenze. Tale risoluzione, specialmente laddove prefigura un'interpretazione autentica della norma legislativa, peraltro innovandola, non può in alcun modo legittimare l'emanazione di atti da parte delle regioni in contrasto con la tabella di equiparazione n. 2 allegata al già ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Infatti, per quanto attiene al problema dell'inquadramento del personale nei ruoli

nominativi regionali, ai sensi dell'articolo 64 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica, si osserva — come è noto — che il predetto articolo dispone che il personale dipendente dagli enti e dalle amministrazioni, le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali, viene inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione riportate nell'allegato n. 2 dello stesso decreto presidenziale. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente menzionate nelle tabelle, l'inquadramento — salva l'identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi del ricordato articolo 1 — ha luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti.

Il legislatore, conformandosi ad un costante indirizzo emergente dall'ordinamento in materia di successione tra enti nei rapporti di impiego, dà rilevanza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali alle posizioni di stato formalmente già acquisite. Le corrispondenti posizioni funzionali di detti ruoli sono predeterminate, per alcune di esse, dalla tabella di equiparazione di cui ho già parlato, mentre per le rimanenti si rinvia ad un giudizio di equipollenza implicitamente demandato alla competenza della regione, salvi, ovviamente, i casi di dubbia ascrizione. In altri termini, il ricorso al parametro dell'equipollenza è prefigurato in via sussidiaria per i casi in cui le qualifiche del personale da inquadrare non siano espressamente indicate nelle tabelle di equiparazione allegate al ricordato decreto del Presidente della Repubblica; questo poi costituisce un atto di delega da parte del Parlamento, previsto dalla legge n. 833 del 1978.

### Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(Segue ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*). In tal senso si è pure provveduto, con telegramma in data 29 marzo 1984, a firma congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della sanità, a richiamare l'attenzione delle regioni e dei commis-

sari di Governo sulla necessità di una più rigorosa applicazione delle ricordate tabelle di equiparazione. In particolare, il personale di cui si tratta non può essere inquadrato sulla base delle funzioni svolte in posizione funzionale diversa da quella spettante per la

qualifica rivestita, secondo le tabelle allegate al più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. Ciò in quanto, come ho già specificato, il ricorso al criterio dell'equipollenza è previsto dalla norma soltanto per il personale che rivesta qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle medesime.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo. Faccio presente che l'interpellanza è stata da me presentata nel settembre scorso e che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, le direttive ministeriali avrebbero dovuto essere emanate sei mesi dopo, cioè nel 1979. Tuttavia, adesso sono state emanate ed io sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni in materia di beni culturali. La prima interrogazione è del senatore Jervolino Russo e di altri senatori:

JERVOLINO RUSSO, D'AGOSTINI, SAPO-  
RITO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere per quali motivi viene, con varie norme regolamentari, fortemente limitato l'accesso dei ragazzi infraciaciottenni alle biblioteche pubbliche. Tali provvedimenti creano particolari difficoltà ai giovani che hanno necessità di larga consultazione di testi, anche in vista della preparazione degli esami di maturità, e disincentivano un'abitudine all'accesso sistematico alle fonti di cultura che, invece, la collettività avrebbe il dovere e l'interesse di incrementare.

La medesima questione è stata sollevata anche, con particolare riferimento alla Biblioteca nazionale di Roma, nel corso dell'VIII legislatura. Il problema, però, non è ancora totalmente risolto in quanto l'accesso alla Biblioteca nazionale di Roma risulta essere accordato ai ragazzi fra i 16 e i 18 anni solo se forniti di una specifica richiesta del preside dell'istituto da cui provengono.

Tale intralcio burocratico, unito alle difficoltà che spesso i ragazzi incontrano nel fare

fotocopie dei testi che a loro interessano e nell'ottenere il prestito, crea gravi ostacoli ad un serio lavoro di studi.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono al Ministro quali provvedimenti urgenti intenda assumere per eliminare le suesposte difficoltà in tempi brevi, e cioè prima dell'approssimarsi della data degli esami di maturità.

(3-00213)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* — Onorevole Presidente, onorevoli senatori interroganti, il Ministero per i beni culturali e ambientali considera il problema sollevato di notevole importanza. Ritiene infatti che una tempestiva acquisizione dell'attitudine alla frequenza degli istituti di cultura e all'uso diretto delle fonti costituisca un saldo fattore di educazione permanente fondato sia sull'informazione che sulla formazione, per cui ha già attuato significative iniziative dirette a favorire l'amicizia con il libro attraverso l'incentivazione e la stimolazione dell'approccio ai beni culturali mediante, appunto, la frequenza delle biblioteche come degli altri centri di cultura. Tra queste assume particolare rilievo il concorso che da tempo viene annualmente indetto, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per una ricerca bibliografica, concorso riservato agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica.

La legislazione vigente, in effetti, pone il limite minimo di età per l'accesso alle biblioteche pubbliche statali, tra cui rientra la Biblioteca nazionale centrale di Roma, al sedicesimo anno di età. Però la norma contenuta nell'articolo 54 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 1501, prevede anche deroghe, che possono essere poste dai regolamenti interni delle singole biblioteche; e ciò, ovviamente, per motivate esigenze di carattere particolare e, comunque, di interesse pubblico.

Lo stesso regolamento, all'articolo 51, fa obbligo di istituire, ove possibile, «speciali

sezioni per ragazzi, con apposito personale, in apposite sale, alle quali sia consentito l'accesso nelle ore libere dalla scuola».

Nell'ambito delle biblioteche statali, l'istituzione di tale sezione è vivamente raccomandata dal Ministero per i beni culturali e ambientali alle biblioteche per le quali esso è competente e presso alcune di tali biblioteche, infatti, una tale sezione funziona con esito certamente positivo, come ad esempio a Cremona e a Napoli.

Tuttavia si ritiene che l'importante problema non possa e, forse, non debba essere risolto nell'ambito delle biblioteche nazionali o comunque rientranti nella competenza del Ministero. Tali biblioteche, per la prevalente natura specialistica dei loro fondi e in genere per il loro più orientato carattere culturale, si rivolgono *naturaliter* ad una utenza qualificata e adulta che dispone, per la fruizione di tali beni, di strumenti conoscitivi ed interpretativi solitamente non ancora acquisiti all'età della fanciullezza e dell'adolescenza.

Il problema può invece trovare più completa e proficua soluzione in altro ordine di biblioteche, quali quelle dette di pubblica lettura, che dovrebbero costituire il sistema bibliotecario locale, con presenza non solo in ogni centro cittadino, bensì, nell'ambito di questo, in ogni rione o quartiere, e nelle biblioteche scolastiche opportunamente ristrutturata e potenziata le quali per norma, come è noto, devono svolgere funzione di biblioteca pubblica, ove una tale biblioteca non esista.

Con provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri venerdì scorso, 13 luglio, si è avviato, ad ogni modo, come è noto, l'*iter* per la riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Tra le norme di delega è prevista espressamente, al punto *b-4* dell'articolo 4, la ridefinizione dell'orario di apertura al pubblico dei dipendenti istituti periferici e l'adeguamento dei servizi interni ed esterni e in particolare «lo sviluppo, di intesa con i competenti organi dell'amministrazione scolastica, dell'attività didattica nelle scuole» da parte degli stessi dipendenti istituti periferici, per cui non si è ancora passati a provvedere, almeno per ora, in modo settoriale per una delle biblioteche

nazionali di cui all'articolo 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1501 del 5 settembre 1967, già citato, qual è la Biblioteca nazionale centrale di Roma.

JERVOLINO RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per le notizie che ha fornito e mi dichiaro soddisfatta della risposta all'interrogazione, soprattutto in prospettiva, perchè l'onorevole Sottosegretario ha assicurato ampia attenzione a questo tema del quale ha riconosciuto l'importanza.

Il Senato si è già occupato di questo problema nel marzo del 1982 quando, in una qualifica non politica, cioè quale presidente di un consiglio di istituto, scoprii con grande meraviglia che era addirittura interdetto l'ingresso degli infradiciottenni alla Biblioteca nazionale di Roma. Prendo la Biblioteca nazionale di Roma come caso esemplare, giacchè tale fenomeno si riproduce nelle altre biblioteche. Anche per l'intervento del sottosegretario per i beni culturali *pro tempore*, il senatore Mezzapesa, si è avuto già un progressivo miglioramento per cui adesso gli infradiciottenni possono entrare in biblioteca.

Personalmente, vorrei raccomandare che qualsiasi remora all'uso di tutte le biblioteche venga superata. Capisco quanto dice il Sottosegretario, cioè che la Biblioteca nazionale, per l'alto grado di specializzazione, non è forse la più adatta ad un primo contatto tra i giovani ed il patrimonio librario. Vorrei però che fosse lasciata ai giovani la facoltà di scegliere, in un'attitudine alla ricerca, a quale biblioteca potersi accostare. Quindi ritengo che qualsiasi remora, come quella della necessità di un accreditamento scritto da parte del preside che è stata segnalata a Roma, debba cadere.

Vorrei anche raccomandare il più possibile (ma mi sembra che quanto l'onorevole Sottosegretario ha detto sia già su questa linea) una politica attiva delle nostre biblioteche e

del patrimonio librario, sia attraverso una intensificazione dei contatti con il Ministero della pubblica istruzione, sia con gli organi di governo democratici della scuola che sono competenti a gestire le attività culturali non strettamente scolastiche.

Un'altra cosa che vorrei raccomandare è quella di prendere contatto con gli stessi mezzi di comunicazione di massa ed in particolare con la concessionaria di Stato. Abbiamo esaminato di recente, in sede di Commissione parlamentare di vigilanza, alcune convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e la RAI, ad esempio, in tema di nuovi programmi delle elementari e stanno per nascere altre convenzioni relative all'orientamento scolastico. Una convenzione trilaterale tra la RAI, il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero per i beni culturali, per delle trasmissioni preparate dal dipartimento scolastico, potrebbe, proprio in un'ottica che tende ad incentivare al massimo la vicinanza dei nostri giovani al patrimonio librario ed alle biblioteche, essere un mezzo utile ed efficace per l'incentivazione allo studio ed alla ricerca personale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione presentata dal senatore Saporito:

SAPORITO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Premesso che il furto avvenuto nel museo dell'Istituto storico dei frati minori cappuccini di Roma ripropone in modo drammatico il problema della vigilanza e della tutela dei beni culturali, storici ed artistici nel nostro Paese, l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Governo su quanto accaduto e sulle iniziative che si intendono adottare.

(3-00261)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Signor Presidente, l'interrogazione in esame è relativa al furto verificatosi al museo dell'Istituto storico dei frati minori cappuccini tempo fa. Sarà già noto che tutto il materiale rubato nel museo storico la notte del 14 gennaio scorso è stato

ritrovato esattamente due mesi dopo ai margini della proprietà dei frati minori, per la precisione la notte del 14 marzo scorso. Dal riscontro del materiale effettuato dal direttore del museo, padre Servus Geiben, risulta che il materiale effettivamente sottratto è stato riconsegnato per intero dai ladri, i quali erano entrati nel museo disinserendo il sistema di allarme con apposita chiave.

Per evitare tuttavia nuovi furti, è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte di un funzionario della soprintendenza ai beni artistici e storici e di un maresciallo dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico. Il sopralluogo ha reso possibile una previsione circa le misure atte a potenziare il sistema di allarme attualmente in funzione nel museo.

Si fa presente tuttavia che solo quando queste misure saranno state adottate il competente ufficio periferico potrà autorizzare la ricollocazione del materiale di maggior valore che è stato spostato subito dopo il furto. A lavori ultimati, il Ministero potrà prendere in considerazione una eventuale richiesta di parziale rifusione delle spese sostenute per il potenziamento dell'impianto antifurto. Infine, per una maggiore conoscenza e tutela del materiale conservato nel museo, la soprintendenza per i beni storici ha programmato, a partire da quest'anno, la catalogazione delle opere d'arte del museo storico dei cappuccini (integrata da una campagna fotografica) ed un primo gruppo di interventi di restauro sulle opere in cattive condizioni di conservazione.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la risposta che ha dato alla mia interrogazione, ma mi dovrà consentire alcune osservazioni.

So che la legislazione vigente pone a carico dell'ordine, in questo caso, le opere di copertura del cortile, le misure di sicurezza e i tanti altri lavori necessari per la sicurezza dell'ambiente, sì da consentire l'esposizione di questo immenso e insostituibile patrimo-

nio. So che, dopo quanto è successo, l'ordine si è dato da fare e ha cominciato a prendere le misure più urgenti. Però lei sarà a conoscenza, signor Sottosegretario, del fatto che le spese sono enormi e che l'ordine non può certo garantire queste misure di sicurezza.

Nel ringraziarla per la risposta datami, quindi, volevo pregarla di interpretare la legge in maniera tale da sovvenire in modo concreto alle opere di garanzia e alle misure di sicurezza, non tanto per l'ordine o per il sito in cui sono collocati questi tesori, ma per la validità e l'importanza internazionale di questo patrimonio del francescanesimo.

Ho fatto una visita sul posto e ho constatato che l'ordine non è in grado di far fronte alle esigenze prospettate tanto dalle forze dell'ordine quanto dal soprintendente, per cui le opere non possono essere esposte e il tesoro non può essere fruito dai cittadini. Spero perciò che si possa in qualche modo, anche in forma straordinaria, proprio per quanto è accaduto, per l'importanza che lo stesso Governo annette alle opere raccolte nell'Istituto dei frati cappuccini di Roma, venire incontro a queste esigenze in maniera concreta e sostanziosa. Nel chiedere ciò faccio anche affidamento sulla grande sensibilità dimostrata ampiamente in questi anni dal Ministero che lei rappresenta verso una politica non di sola conservazione, ma anche di mantenimento e fruizione dei beni culturali invidiatici da tutto il mondo.

La ringrazio per la risposta e anche per l'attenzione che vorrà riservare a queste mie sollecitazioni.

**PRESIDENTE.** Seguono due interrogazioni in materia di trasporti. La prima è dei senatori Jervolino Russo, De Cinque e Accili:

**JERVOLINO RUSSO, DE CINQUE, ACCILI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — In alcuni ambienti politici della zona del Sangro viene sostenuto che il Ministro avrebbe in programma di nominare — in sostituzione dell'attuale commissario della gestione governativa della Ferrovia sangritana, funzionario tecnico della Direzione generale della motorizzazione civile — un elemento estraneo all'Amministrazione, assolutamente privo di

qualsiasi competenza professionale e tecnica nel settore dei trasporti.

Si chiede di sapere se tale provvedimento rientri effettivamente nei programmi del Ministro. Una decisione di tal genere, qualora venisse adottata, determinerebbe un grave danno alla Ferrovia sangritana, la cui situazione è caratterizzata da gravi problemi di carattere tecnico che ne condizionano la funzionalità e lo sviluppo, e deve, pertanto, rimanere affidata ad elemento qualificato nel settore dei trasporti ed idoneo a gestire la ferrovia stessa con esperienza concreta ed alto livello di capacità tecnica e professionale.

Del resto, è motivata e costante prassi del Ministero affidare a propri dirigenti, e non ad elementi estranei all'Amministrazione, l'incarico di commissario delle gestioni governative, in modo da raggiungere risultati positivi resi possibili dalla utilizzazione della lunghissima esperienza tecnica e amministrativa dei funzionari preposti a tali incarichi.

(3-00115)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**SANTONASTASO, sottosegretario di Stato per i trasporti.** Signor Presidente, vorrei solo dare la più ampia assicurazione ai colleghi interroganti che nessun provvedimento è allo studio presso l'amministrazione dei trasporti in merito ai problemi sollevati dall'interrogazione.

**JERVOLINO RUSSO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**JERVOLINO RUSSO.** Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione della affermazione testè fatta dal Sottosegretario di Stato per i trasporti e mi auguro che l'intendimento di mantenere un'arteria tanto delicata quale la ferrovia sangritana nelle mani di un funzionario tecnico, sottraendola a qualsiasi tentazione di strumentalizzazione politica, sia valida non soltanto per ora, ma anche in prospettiva futura.

Si tratta di un nodo ferroviario che per la zona è di particolare importanza, che attualmente ha acquisito la gestione diretta anche delle autolinee che finora erano state in concessione alla regione, trovandosi di fronte alla necessità di integrare il servizio su rotaia con il servizio su strada.

Pertanto è, necessario che rimanga in mano a tecnici, anche per un altro problema: si tratta di un nodo che in prospettiva potrebbe avere una importanza strategica in uno sviluppo delle comunicazioni su rotaia tale da portare ad un nuovo collegamento tra l'Adriatico e il Tirreno, che è un vecchio sogno delle popolazioni del Sangro, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania. Ora, data anche la difficoltà di andare rapidamente per ferrovia dall'Adriatico al Tirreno, credo, pur rendendomi conto delle spese, che il problema dovrebbe essere studiato. Perciò, ripeto, è necessario che rimanga ai tecnici.

Vi è, inoltre, un terzo ordine di motivi per cui si ritiene che debba rimanere in mano ai tecnici: la valle del Sangro sta avendo uno sviluppo di estremo interesse in quanto nella bassa valle del Sangro, attraverso l'installazione di una serie di stabilimenti, si sta andando verso una industrializzazione che renderà sempre più necessario l'utilizzo della ferrovia anche per il trasporto di prodotti finiti dalle industrie al mare; invece, nell'alta valle del Sangro, che è abbellita anche dalla presenza di un lago artificiale formato dalla diga che passa all'incirca tra Villa Santa Maria e Bomba, si stanno sviluppando — ed è della settimana scorsa un convegno della comunità montana proprio su questo argomento — interessantissime iniziative di turismo e di agriturismo. Ed è anche a servizio di queste iniziative di turismo che, attraverso un collegamento per ora con la linea ferroviaria adriatica, e poi, quando dovesse essere completato, per ipotesi, il collegamento col Tirreno, anche con la linea ferroviaria del Tirreno, la ferrovia sangritana potrà avere un suo sviluppo e un suo ruolo.

Per tutti questi motivi, onorevole Sottosegretario, la ringrazio dell'assicurazione data, ne prendo atto con viva soddisfazione e mi auguro — come già detto — che questa posizione sia costantemente e — se mi permette

— severamente mantenuta dal Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione presentata dal senatore Ranalli:

RANALLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

per quali ragioni la prima fase operativa della realizzazione in Anguillara Sabazia (Roma) dell'Istituto di ricerche ed esperimentazioni (IREF) non è ancora cominciata, nonostante l'iniziale proposito dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di procedere con sollecitudine e considerato che il finanziamento inserito nel piano integrativo di cui alla legge n. 17 del 1981 l'aveva resa possibile;

come deve interpretare il comune di Anguillara questo grave ritardo, ricordando che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sollecitò a suo tempo il comune ad adottare le varianti del PRG necessarie per rendere possibile l'insediamento dell'IREF e che il comune operò, con particolare impegno, al superamento delle sue difficoltà di fronte alla necessità di non dover ritardare la fase operativa della realizzazione dell'IREF;

quali tempi tecnici, in tale quadro di responsabilità, il Ministro ritiene di poter indicare per il decollo dell'impianto.

(3-00413)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SANTONASTASO, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la realizzazione del nuovo Istituto di ricerche ed esperimentazioni ferroviarie (IREF) nel comune di Anguillara Sabazia rappresenta un provvedimento che era già stato definito nei precedenti programmi dell'azienda delle ferrovie dello Stato ed al quale non si era potuto dare corso soprattutto per insufficienza di finanziamenti.

Infatti, nel periodo compreso fra il 1970 e il 1975, l'azienda delle ferrovie dello Stato, sentite anche le organizzazioni sindacali, mise a punto il progetto della nuova opera e

acquistò l'area necessaria, utilizzando limitate somme allora disponibili.

Dopo il 1975 emersero altre difficoltà di ordine territoriale questa volta, in quanto la pubblicazione del piano regolatore del comprensorio di Anguillara Sabazia poneva vincoli di edificabilità incompatibili con il progetto già acquisito dall'azienda. Tuttavia, in considerazione del notevole interesse che l'IREF andava a rivestire nei confronti di attività industriali e scientifiche in ambito aziendale e nazionale, la sua realizzazione venne inserita nel programma integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successivo decreto ministeriale in data 10 settembre 1981, n. 1881, con attribuzione alla terza unità speciale della relativa esecuzione.

Lo stanziamento iniziale di programma integrativo, di cui alla predetta legge n. 17 del 1981, ammonta a 44 miliardi e 600 milioni di lire.

Non appena assunte le competenze, i funzionari della terza unità speciale intrapresero contatti diretti con i tecnici della regione Lazio, assessorato all'urbanistica, e con i rappresentanti del comune di Anguillara, al fine di illustrare le caratteristiche del progetto IREF e di dirimere le questioni che potevano costituire remora per l'autorizzazione al nuovo insediamento e che sembravano più che altro derivare da non sufficiente informazione sulla natura e sull'organizzazione delle attività alle quali esso è destinato.

A seguito di questi incontri chiarificatori, con atto del consiglio comunale del 25 maggio 1982, il comune di Anguillara adottò, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al proprio piano regolatore generale, al fine di consentire la realizzazione dell'IREF, provvedendo a trasmettere gli atti alla regione Lazio, per la loro approvazione, in data 16 settembre 1982.

A guadagno di tempo, ma con riserva di non far luogo all'aggiudicazione dei lavori fino alla definitiva ratifica del benessere urbanistico da parte della regione Lazio, l'azienda ferroviaria presentò all'approvazione del Ministro *pro tempore* la proposta di spesa in linea tecnica per l'intera opera ed in linea finanziaria per l'importo di lire 44 miliardi e 600 milioni (esclusa la revisione prezzi) riferita ad una prima fase funzionale, che prevede lo spostamento nella nuova sede IREF,

con i connessi adeguamenti, dell'attuale istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di piazza Ippolito Nievo. Tale proposta di spesa venne approvata con il decreto ministeriale n. 2069 del 3 agosto 1983 e cioè a immediato seguito della deliberazione del comune di Anguillara Sabazia.

Sempre a guadagno di tempo, a cura della terza unità speciale, si procedette nel luglio 1982 alla pubblicazione dell'avviso di gara relativamente alla fase funzionale predetta, senza però potere dare corso all'espletamento della licitazione, in difetto della ratifica da parte della regione Lazio della variante al piano regolatore di Anguillara adottata dal comune.

Nelle more del perfezionamento del benessere urbanistico, l'azienda ferroviaria ha anche provveduto agli adempimenti relativi all'assegnazione di un primo rifinanziamento di lire 12 miliardi e 369 milioni a copertura delle maggiori spese per revisione prezzi riferita alla prima fase funzionale predetta, con autorizzazione di cui al decreto ministeriale n. 2215 del 22 ottobre 1983, a carico della legge n. 130 del 1983, che ha consentito il primo generale rifinanziamento del programma integrativo, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 17 del 1981.

A tutt'oggi, nonostante i ripetuti solleciti, formali e in via breve, avanzati dalla terza unità speciale delle ferrovie dello Stato, la regione Lazio non ha dato corso al provvedimento adottato dal comune di Anguillara, per cui l'azienda ferroviaria non ha potuto procedere alla gara per l'affidamento dei lavori.

Relativamente ai tempi tecnici prevedibili per la realizzazione della prima fase funzionale e per la messa in funzione del nuovo impianto, è da tener presente che, a partire dalla data del definitivo ottenimento del benessere urbanistico, occorreranno circa tre mesi per la nuova indizione della gara e per l'espletamento della licitazione e poco più di due anni per i lavori.

RANALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RANALLI. Signor Presidente, considero la risposta del signor Sottosegretario adegua-

ta nelle informazioni che ha fornito, in quanto rispondenti alle domande da me poste.

Comunque, anche se nel complesso è soddisfacente, sento il bisogno, purtroppo, di sottolineare che conferma un ritardo serio nel completamento degli atti amministrativi, senza i quali non è possibile avviare neppure la prima fase operativa di questo progetto per la costruzione dell'IREF.

Desidero sottolineare l'importanza dell'IREF, questa scelta strategica nel campo della ricerca e della sperimentazione nel settore delle ferrovie, che deve promuovere, appunto, un ulteriore impulso in questo settore, consentire l'adozione di livelli tecnologici più alti, in modo che il nostro paese possa competere con le altre nazioni europee e del mondo.

La responsabilità politica della regione Lazio che non ha dato il benessere urbanistico è grave ed è una responsabilità che desidero sottolineare. Auspico tuttavia che il Governo, il quale, attraverso la risposta, dimostra di non essersi disimpegnato rispetto a questa scelta dell'IREF, prosegua facendo qualcosa di più rispetto alle normali sollecitazioni che risultano essere state fatte nei confronti della regione Lazio. A mio giudizio, occorre un'azione più incisiva, più mirata ad ottenere questo benedetto benessere, nel rispetto dell'autonomia propria della regione, ma sottolineando il danno che questo mancato benessere produce nei confronti di una scelta nazionale di grande validità.

In conclusione, onorevole Presidente, questo costituisce un caso esemplare a testimonianza di come si proceda in Italia. Abbiamo un'area acquistata dall'azienda delle ferrovie dello Stato, abbiamo da tempo il finanziamento, probabilmente ottenuto con tutte le difficoltà che sono proprie dei finanziamenti pubblici in Italia, abbiamo guadagnato tempo con una progettazione anticipata e con la revisione dei prezzi calcolata in 44 miliardi (ma se ne prevedono altri 12 in aggiunta), abbiamo superato difficoltà non lievi nell'area del comune di Anguillara Sabazia, trattandosi di un comprensorio di particolare rilievo paesaggistico e panoramico, per l'autorizzazione alle varianti del piano regolato-

re generale e, nonostante tutto ciò, quest'opera non può andare avanti perchè l'assessorato regionale all'urbanistica finora non ha detto niente: non è che ha detto no, non ha detto niente, osserva il più scrupoloso e religioso silenzio. Non contesta, non propone soluzioni diverse, tace e questo è il peggiore dei comportamenti.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento della interpellanza e delle interrogazioni è esaurito.

Avverto che il disegno di legge concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica non sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani in quanto non è pervenuto dalla Camera dei deputati.

#### **Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, variazioni nella composizione**

**PRESIDENTE.** Il senatore Lipari è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

#### **Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè» (718), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

#### **Interrogazioni, annuncio di risposte scritte**

**PRESIDENTE.** Il Governo ha inviato risposte scritte a interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 30.

**Mozioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

ROSSI, *segretario*:

CHIAROMONTE, RICCI, PIERALLI, PERNA, MACALUSO, MAFFIOLETTI, BATTELLO, FLAMIGNI, GRAZIANI, VITALE, ANDRIANI. — Il Senato,

preso atto della relazione conclusiva approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, in particolare per ciò che riguarda l'autenticità e la veridicità degli elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi, in cui sono compresi nomi di persone che ricoprono importanti incarichi politici, parlamentari, nella Pubblica Amministrazione e nelle Magistrature;

rilevato che dalla stessa relazione conclusiva risulta ampiamente confermata la giustezza della valutazione posta a base della legge di scioglimento della P2 in quanto associazione segreta costituita e agente in violazione del dettato costituzionale;

rilevato che risulta, altresì, documentata e dimostrata la pericolosità dell'azione della suddetta loggia per la vita delle istituzioni democratiche in risposta ai quesiti formulati dal Parlamento all'atto della costituzione della Commissione d'inchiesta;

sottolineato, in particolare, che la Commissione d'inchiesta, con la relazione conclusiva, fornisce una gran quantità di nuovi elementi di giudizio anche rispetto ai vari procedimenti amministrativi e giudiziari che presero avvio e si svolsero dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi, per cui è necessario, in molti casi, procedere ad un riesame delle conclusioni che allora si ebbero;

ricordato che, ai fini della valutazione delle situazioni personali, la relazione conclusiva afferma tra l'altro: « Partendo dalla distinzione tra fine immediato e fine ultimo della loggia ci sembra naturale concludere che tutti gli affiliati erano respon-

sabili di appartenere ad una associazione che aveva il fine evidente di interagire nella vita del Paese in modo surrettizio. Rispetto al fine ultimo, invece, cui tale inquinamento era diretto, si può affermare che la media degli affiliati ne era sostanzialmente non avvertita, perlomeno quanto alla sua concreta effettiva natura di pericolo per la società civile. Questa generale esenzione non va peraltro estesa a tutti coloro per i quali è lecito presumere che l'elevato incarico ricoperto, pubblico o privato che fosse, ovvero la natura delicata delle funzioni svolte non consentono errori di valutazione così macroscopici o compromissioni di sorta nell'adempimento del proprio dovere... La valutazione delle responsabilità degli iscritti va poi riportata al momento di appartenenza alla loggia P2 distinguendo tra coloro che ad essa appartenevano prima dell'ingresso di Licio Gelli nell'organizzazione e coloro che ad essa hanno aderito durante il periodo della gestione gelliana, con particolare riferimento alla seconda fase, caratterizzata dalla sostanziale emancipazione dalle strutture massoniche che funzionavano ormai da semplice copertura. Contrariamente a quanto sostenuto dagli iscritti in sede di esami testimoniali, lo studio delle vicende del rapporto tra la loggia e le istituzioni massoniche che ad essa avevano dato vita, consente di affermare che chi si affiliava alla loggia P2 intendeva, soprattutto nel secondo periodo di sviluppo, accedere piuttosto che alla Massoneria per l'apporto alla organizzazione guidata da Licio Gelli... La Commissione, giunta al termine dei suoi lavori, ritiene peraltro di affermare, con riferimento all'elemento della posizione personale degli iscritti, che non ci si può sottrarre all'impressione, che emerge soprattutto dal contesto delle audizioni effettuate, che l'elemento della scarsa affidabilità e l'approssimativa deontologia di molti affiliati abbiano giocato un ruolo determinante nella creazione del sistema di potere gelliano. In questo senso la storia della P2 è una storia di uomini sbagliati, di uomini che non hanno risposto alla fiducia che in loro veniva riposta dalla società. Durante le audizioni la Commissione ha riscontrato

atteggiamenti negativi che contestavano emergenze istruttorie suffragate, prima ancora che da innegabili riscontri documentali, dalla logica stessa dei fatti ed ha potuto constatare che tale atteggiamento accomunava, con sorprendente identità di tecniche e di forme, uomini che avrebbero dovuto apparire del tutto diversi tra loro per il rango occupato nella società. Questo comune porsi di fronte alla Commissione in posizioni di palese reticenza è del resto, vada detto in loro danno, ulteriore conferma dell'ampiezza del fenomeno e della sua eccezionale gravità»,

impegna il Governo a riesaminare in tempi molto rapidi, riaprendo i relativi procedimenti, alla luce delle risultanze e delle conclusioni della Commissione Anselmi, la posizione di tutti gli iscritti alla P2 che abbiano incarichi nella Pubblica Amministrazione, in enti pubblici, anche economici, e in società a partecipazione statale;

impegna, inoltre, il Governo ad emanare immediatamente direttive affinché tutti costoro siano sospesi dai loro incarichi.  
(1 - 00039)

### Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ROSSI, *segretario*:

BUFALINI, CHIAROMONTE, CHIARANTE, TEDESCO TATO', FANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il contenuto della « relazione sui principi » consegnata dalla Commissione paritetica italo-vaticana incaricata di sottoporre alle parti le norme sugli enti e i beni ecclesiastici e sugli impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa.

Gli interpellanti sottolineano che tale relazione è stata consegnata il 6 luglio 1984 alla Presidenza del Consiglio e ricordano che il Governo prese impegno a farla discutere in Parlamento in relazione alla ratifica

del Concordato e, comunque, prima della conclusione dei lavori della Commissione paritetica, fissata per il 18 agosto 1984.

(2 - 00161)

MARTORELLI, TEDESCO TATO', SALVATO, VITALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che l'individuazione in un quartiere degradato di Palermo di uno spacciatore di eroina di appena 10 anni ripropone in termini drammatici i problemi dell'infanzia nelle città, in particolare nel Mezzogiorno;

ritenuto che l'intervento che i poteri pubblici hanno potuto spiegare nella vicenda — esauritasi con l'interrogatorio del bambino da parte della polizia, prima, e l'accompagnamento presso la madre, poi — dimostra l'inesistenza di strutture pubbliche in vaste zone del Mezzogiorno che siano di aiuto e di sostegno alle famiglie che non possono provvedere all'educazione e alla cura dell'infanzia;

ritenuto, altresì, che, nonostante vasti processi degenerativi abbiano già investito, come il caso di Palermo dimostra, interi quartieri delle grandi città, anche questo Governo si dimostra insensibile al problema dell'educazione e della cura dell'infanzia;

nella persuasione che, trattandosi di valori da non poter affidare soltanto all'iniziativa e alla capacità della famiglia, occorre, con iniziative legislative e amministrative — dalle strutture sanitarie a quelle scolastiche, dalla individuazione di strutture pubbliche cui attribuire la responsabilità di una sana socializzazione dei minori alla riforma dell'assistenza e alla riforma della legislazione penale e degli uffici giudiziari per i minori — dare vita ad un complesso di iniziative concrete per garantire un adeguato livello per la protezione, la cura e l'educazione dell'infanzia,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

a) se per il piccolo spacciatore di Palermo i poteri pubblici hanno davvero esaurito le loro possibilità di intervento;

b) se il Governo ha una politica, una strategia complessiva di intervento, e quale, in favore e a protezione dell'infanzia.

(2 - 00162)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Facendo seguito alla interpellanza n. 2-00145 presentata dal Gruppo liberale in data 31 maggio 1984, si chiede di conoscere:

1) a quali criteri di politica estera, europea e generale il Governo italiano si sia ispirato nel non rispondere alla interpellanza precedente e, ancora peggio, nel non aderire prontamente alla iniziativa franco-tedesca di liberalizzazione del passaggio dei cittadini della CEE alla loro frontiera;

2) se, ora che l'iniziativa si è realizzata — come è riferito dalla stampa — intenda aderirvi immediatamente per quanto concerne la frontiera italo-francese (la sola frontiera terrestre fra Italia e CEE), o a quali criteri si ispiri un rifiuto o un ritardo, che appaiono deprecabili di fronte al valore politico europeistico di tali misure.

(2 - 00163)

#### Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ROSSI, segretario:

MALAGODI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — In merito all'arresto, avvenuto in Uruguay, del signor Wilson Ferreira Aldunate, principale dirigente del Partito nacional (Blanco), candidato alla presidenza, nonché del figlio, Juan Raul Ferreira, responsabile per i problemi internazionali del Partito nacional;

considerato che questo atto, oltre ad essere una grave violazione dei diritti umani, rappresenta una minaccia al processo di evoluzione democratica in atto in Uruguay;

considerati, altresì, i legami che intercorrono tra Italia ed Uruguay, dovuti alla pre-

senza di numerosi emigrati italiani, spesso impegnati nelle lotte per la libertà e la democrazia in quel Paese,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intende intraprendere perchè si giunga alla liberazione dei due esponenti politici uruguayani.

(4 - 01044)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde al vero che, con delibera n. 950 del 17 maggio 1984, la Giunta comunale di Casoria (NA) ha deciso la costruzione di una casa mandamentale per 15 posti in località « Cittadella » (Arpino) su un'area di 19.950 metri quadrati e con una previsione di spesa di 4 miliardi;

se è a conoscenza che la suddetta area si trova nella zona stabilita per gli insediamenti produttivi e a ridosso della città anonaria;

quali sono le sue valutazioni sull'entità della spesa e sulla stessa area prescelta.

(4 - 01045)

SALVATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che da diversi mesi è stato richiesto, da parte di alcuni uffici periferici, un parere sulla corresponsione dell'indennità di maternità anche oltre i limiti della durata della nomina, così come previsto dal primo comma dell'articolo 17 della legge n. 1204 del 1971, si chiede di conoscere se questo parere è stato dato e in quali termini.

(4 - 01046)

FABBRI. — *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per conoscere:

se non ritenga di dover intervenire per ripristinare il rispetto della legge in presenza della decisione della Regione Lombardia con la quale si impone ai cittadini residenti nella regione l'obbligo di compiere le cure termali esclusivamente presso stabilimenti termali situati nel territorio lombardo;

quali provvedimenti intenda adottare in proposito per cancellare questa assurda ed illegittima istituzione delle gabbie regionali e per garantire ai cittadini il diritto di

scegliere su tutto il territorio nazionale il luogo di cura che viene ritenuto più idoneo.  
(4-01047)

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 18 luglio 1984**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:**

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale (844) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (845) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio (*elenco allegato*).**

**III. Discussione dei documenti:**

1. Relazione sull'attività delle Comunità europee (*Doc. XIX, n. 1*).

2. Relazione annuale sulla situazione economica nella Comunità (1983) e orientamento di politica economica per l'anno 1984 (*Doc. XIX-bis, n. 1*).

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno:**

1. contro il senatore EVANGELISTI, per il reato di cui all'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione di norme per la edificabilità dei suoli) (*Doc. IV, n. 12*);

2. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione a mezzo stampa (*Documento IV, n. 16*);

3. contro il senatore MONACO, per il reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1, del codice penale e all'articolo 19, terzo e quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (concorso nella violazione di norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e per il reato di cui agli articoli 110 e 640, n. 1, del codice penale (concorso nel reato di truffa) (*Doc. IV, n. 18*);

4. contro il senatore PISANÒ, per il reato di estorsione continuata ed aggravata (*Doc. IV, n. 23*);

5. contro il senatore DELLA BRIOTTA, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 25*);

6. contro il senatore GRADARI, per i reati di cui agli articoli 116, 610 e 339 (violenza privata aggravata), 110, 112, numero 1, 582 (lesioni personali aggravate), 110 e 594, primo e quarto comma, del codice penale (ingiuria) (*Doc. IV, n. 26*);

7. contro il senatore MONACO, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 218, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, (propaganda elettorale al di fuori degli spazi prestabiliti) (*Doc. IV, n. 27*);

8. contro il senatore RASTRELLI, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 218, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (propaganda elettorale al di fuori degli spazi prestabiliti) (*Doc. IV, n. 28*);

9. contro il senatore PISTOLESE, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 218, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (propaganda elettorale al di fuori degli spazi prestabiliti) (*Doc. IV, n. 29*);

10. contro il senatore CANNATA, per il reato di cui agli articoli 81 e 328 del codi-

ce penale (omissione di atti d'ufficio continuata) (*Doc. IV, n. 30*);

11. contro il senatore CONDORELLI, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 218, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (propaganda elettorale al di fuori degli spazi prestabiliti) (*Doc. IV, n. 31*);

12. contro il senatore DEGAN, per il reato di cui agli articoli 110, 640, 61 e 81 del codice penale (concorso in truffa continuata e abuso di poteri) (*Doc. IV, n. 32*);

13. contro il senatore MARINUCCI MARIANI, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione aggravata) (*Doc. IV, n. 33*);

14. contro il senatore LA RUSSA, per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 8, terzo comma, della legge 22 aprile 1975, n. 110 (affissione di manifesti di propaganda elettorale al di fuori degli spazi appositi) (*Doc. IV, n. 34*);

15. contro il senatore FONTANARI, per il reato di cui agli articoli 110 e 650 del co-

dice penale (inosservanza di provvedimento dell'Autorità giudiziaria) (*Doc. IV, n. 35*);

16. contro il senatore FRANCO, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 36*).

*Domanda di autorizzazione alla cattura:*

contro il senatore MURMURA, per i reati di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 699, 700, 575, 576, nn. 1 e 3, 577, n. 4, 624, 625, n. 2, 416, 110, 112, 81, 61, nn. 6 e 10, del codice penale (*Doc. IV, n. 24-bis*).

La seduta è tolta (*ore 18,55*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari